



**COMUNE DI SANTA GIUSTA**  
**Provincia di Oristano**

**NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2019/2021**

## ALLEGATO N. 2 BILANCIO PREVISIONE 2019/2021

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;

- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Anche nel corso del 2018 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Un impatto di portata considerevole riguarda l'aggiornamento della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica, stravolti già sul finire dell'esercizio 2018 a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 ed alla successiva circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018, di cui si dirà in seguito: la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha definito nel dettaglio i confini normativi dei nuovi vincoli di finanza pubblica, riportandoli agli equilibri generali di competenza.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

- *di verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

## ***GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO***

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di

tutti gli altri documenti di programmazione.

Il P si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Sono inoltre state previste, mediante la modifica di tutti i principi applicati, semplificazione per tutti gli enti in ordine all'iter di approvazione dei documenti di programmazione (allegato 4/1), modalità di gestione del fondo pluriennale vincolato (allegato 4/2), modalità di contabilizzazione degli aspetti economico patrimoniali (allegato 4/3) e relativi alla gestione del bilancio consolidato, mediante l'introduzione di un'appendice tecnica (Allegato 4/4).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## IL PAREGGIO DI BILANCIO

### Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2019	€ 9.930.408,51	€ 16.435.098,10	€ 12.433.327,75
Esercizio 2020	€ 6.827.814,70		
Esercizio 2021	€ 6.321.275,60		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2019-2021, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che, dopo ormai 4 anni di blocco della leva fiscale, dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune torna libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2019-2021 rispetto a quanto stabilito nel 2018: l'Ente, tuttavia, ha deciso di confermare le aliquote dell'anno precedente: per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: riduzione graduale degli interventi di spesa, cercando di concentrare l'attivazione e la conclusione dei progetti di investimento attivati in anni precedenti;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019-2021, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione, pertanto, la novità è rappresentata dalla maggiore spesa per l'assunzione dell'istruttore direttivo tecnico D1 ed il passaggio da 35 ore a 36 ore settimanali dell'istruttore amministrativo C1. Inoltre, sono previste tutta una serie di contratti di lavoro flessibile, al fine di far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali dei servizi, in particolare tecnico e finanziario;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Nella programmazione del Comune di Santa Giusta tutti i proventi sono destinati agli investimenti per un importo pari ad € 155.000,00 nel 2019 ed € 80.000,00 nel biennio successivo;

5) politica di indebitamento: il Comune di Santa Giusta non ricorre all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la



previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);  
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);  
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

**Equilibrio complessivo (tabella 1):**



Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			4.441.063,92		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		205.072,64	-	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.499.445,52 <i>0,00</i>	4.113.933,03 <i>0,00</i>	4.143.333,03 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.620.313,23  - <i>156.030,93</i>	4.031.983,89  <i>0,00</i> <i>184.238,54</i>	4.057.267,23  <i>0,00</i> <i>193.679,59</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		78.030,93 <i>0,00</i>	81.949,14 <i>0,00</i>	86.065,80 <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>6174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		43826,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
			<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Equilibrio di parte capitale (tabella 3):

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	641.652,10	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.449.205,70	1.552.717,10	721.778,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	310.857,80 0,00	1.552.717,10 300.000,00	1.021.778,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.631.835,63	1.534.662,22	1.691.244,64	1.651.861,94	1.651.861,94	1.651.861,94
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.878.534,78	1.954.158,96	2.387.270,14	2.469.457,58	2.150.671,09	2.200.071,09
Titolo 3 - Entrate extratributarie	238.715,02	231.346,74	435.862,95	378.126,00	311.400,00	291.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	678.241,18	1.079.654,60	3.976.028,10	2.449.205,70	1.552.717,10	721.778,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			937.271,36	930.041,98		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	458.357,14	431.771,15	1.111.164,57	1.161.164,57	1.161.164,57	1.156.164,57
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	512.673,68	289.114,73	1.358.649,65	43.826,00		
Fondo pluriennale vincolato	1.706.120,49	1.263.395,74	1.153.718,22	846.724,74		300.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.104.477,92</b>	<b>6.784.104,14</b>	<b>13.051.209,63</b>	<b>9.930.408,51</b>	<b>6.827.814,70</b>	<b>6.321.275,60</b>
	-					
Titolo 1 - Spese correnti	3.438.592,15	3.710.447,25	4.829.585,20	4.620.313,23	4.031.983,89	4.057.267,23
Titolo 2 - Spese in conto capitale	713.567,37	1.812.323,65	6.071.448,50	3.140.857,80	1.552.717,10	1.021.778,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	722,10					
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	273.479,87	96.906,30	101.740,00	78.030,93	81.949,14	86.065,80
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-		937.271,36	930.041,98	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	458.357,14	431.771,15	1.111.164,57	1.161.164,57	1.161.164,57	1.156.164,57
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.884.718,63</b>	<b>6.051.448,35</b>	<b>13.051.209,63</b>	<b>9.930.408,51</b>	<b>6.827.814,70</b>	<b>6.321.275,60</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

### **Avanzo di amministrazione**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta entro il 31 gennaio, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvando l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il Comune di Santa Giusta ha provveduto in esercizio provvisorio all'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 dell'avanzo presunto vincolato, per la somma di € 43.826,00, che è relativa alla seguente tipologia di vincolo: Contributo RAS per indennizzi agli allevatori colpiti dalla Blue Tongue.



## Entrate correnti

### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	4	5	6
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	1.651.861,94	1.651.861,94	1.651.861,94

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) aveva previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), ed infine anche al 2018 ad opera dell'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Per l'anno 2019 non è più previsto il reiterno del blocco, pertanto il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Il recentissimo D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), ha introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; l'art. 4 del medesimo D.L. introduce lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, con oneri a carico dello Stato con riferimento alle spese relative alle procedure esecutive fino al 2013: tale norma avrà un impatto, ancora tutto da verificare, sugli equilibri dell'ente, in quanto produrrà la cancellazione di residui attivi di tutte quelle poste iscritte a ruolo ed affidate agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010: trattasi tipicamente di somme relative a TARSU, TOSAP, tributi minori, sanzioni da Codice della strada, ecc...

### **I tributi applicati sono i seguenti:**

#### **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in

particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative. Anche la legge 232/2016 ha introdotto alcune modifiche alla normativa, con particolare riferimento ai comodati gratuiti. La legge di bilancio per il 2019 ha introdotto un'ulteriore agevolazione sulla base imponibile per gli immobili concessi in comodato di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precisando che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Le aliquote previste per il 2019, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2019, al netto del taglio operato per alimentare del F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018) pari ad € 95.036,66, comportano un gettito come di seguito indicato:

2019	2020	2021
341.707,59	341.707,59	341.707,59

### **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Così come per il 2016, 2017 e 2018, anche per il 2019 l'articolo 1 comma 1133 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 consente ai comuni che hanno deliberato il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) di continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016-2018. Il Comune di Santa Giusta per l'anno 2018 non ha optato per tale mantenimento, in quanto già nel 2016 non era stata applicata. Ciò viene prorogato anche per il 2019.

L'aliquota ordinaria del tributo è stata ridotta allo 0,75 per mille rispetto all'aliquota base pari all'1 per mille stabilita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ad eccezione dell'aliquota per gli immobili ricadenti in zona Agricola e Industriale, per la quale

è stata fissata allo 0,5 per mille, in quanto trattasi di zone geografiche nella quale i servizi indivisibili sono presenti solo in parte, e per gli immobili concessi in comodato gratuito per i quali è stato previsto l'azzeramento.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili.

Il gettito previsto di € 95.654,35 sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 42,33%, dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019:

2019	2020	2021
95.654,35	95.654,35	95.654,35

<b>QUADRO SERVIZI INDIVISIBILI - COPERTURA TASI 2018 Comune di Santa Giusta</b>			
<b>Risorsa</b>	<b>Entrata</b>	<b>Spesa - impegni anno 2018</b>	
			Impegni al netto delle reimpuntazioni
1030/1	TASI	€ 95.654,35	
		<b>STRADE</b>	
		10810201/1	spese gestione automezzi € 15.000,00
		10810203/1	pulizia e disinfestazione centro abitato € 0,00
		10810204/1	segnaletica e toponomastica stradale € 10.042,42
		10810205/1	acquisto beni per manutenzione strade € 4.104,08
		10810208/1	Pulizia e disinfestazione centro abitato € 0,00
		10810301/1	spese di gestione automezzi € 10.399,43
		10810303/1	manut ordinaria strade € 0,00
		10810304/1	manut ordinaria semafori € 1.391,17
		10810306/1	segnaletica stradale € 3.783,69
		10810323/1	Pulizia e disinfest. centro abitato, territorio agricolo ed edifici com.li € 0,00
		10160502/1	trasf all'unione di comuni per manut viabilità rurale € 0,00
		10160204/1	spese diverse per cantiere comunale € 13.367,46
		10810306/1	segnaletica stradale € 3.783,69
		<b>Totale strade € 61.871,94</b>	
		<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	
		10820202/1	acquisto beni per manut impianto ill. pubblica € 619,63
		10820304/1	Contratti di servizio per illuminazione pubblica € 110.500,00

10820305/1	Manut. ordinarie varie su impianto illuminazione pubblica	€ 8.226,56
10820301/1	consumi energia elettrica pubblica	€ 0,00
10820302/1	manut. impianto illuminazione pubblica	€ 4,00
<b>Totale illuminazione pubblica</b>		<b>€ 119.350,19</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>		
10910301/1	Spese per la pulizia delle spiagge	€ 610,00
10930301/1	Spese per la pulizia delle spiagge	€ 14.434,00
<b>Totale protezione civile</b>		
<b>PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA</b>		
10960506/1	Contributo per compagnia barracellare	€ 10.000,00
<b>Totale pubblica sicurezza e vigilanza</b>		<b>€ 10.000,00</b>
<b>VERDE PUBBLICO</b>		
10960202/1	acquisti vari per mantenimento parchi e giardini	€ 1.288,79
10960302/1	manutenzione parchi e giardini	€ 6.392,80
10960328/1	spese di servizio per manut. strade e verde pubblico	€ 12.051,16
<b>Totale verde pubblico</b>		<b>€ 19.732,75</b>
<b>SERVIZIO NECROSCOPICO</b>		
<b>Totale necroscopico</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 225.998,88</b>

Si tenga presente che i costi sono provvisori in quanto il consuntivo 2018 non è ancora chiuso.

#### **ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE**

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione.

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto, la previsione dell'IMU e dell'ICI da attività di accertamento è stata rivista rispetto al passato sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

### RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento per il recupero dell'IMU sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2014 e successivi), e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali per accertare gli evasori totali e parziali. I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 33.203,45	€ 39.429,05	€ 41.504,31

In ossequio ai principi contabili, le entrate per recupero evasione tributaria sono considerate non ricorrenti, pertanto i proventi sono destinati agli investimenti, ad eccezione delle entrate la cui previsione ricorre costante da almeno 5 anni. Vista la ricorrenza di tale tipologia di entrata nel bilancio comunale la stessa si considera ricorrente e finanzia spese correnti.

### RECUPERO EVASIONE TASI

L'attività di accertamento per il recupero della TASI sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2014 e successivi), e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali per accertare gli evasori totali e parziali. I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

In ossequio ai principi contabili, le entrate per recupero evasione tributaria sono considerate non ricorrenti, pertanto i proventi sono destinati agli investimenti, ad eccezione delle entrate la cui previsione ricorre costante da almeno 5 anni. Vista la ricorrenza di tale tipologia di

entrata nel bilancio comunale la stessa si considera ricorrente e finanzia spese correnti.

## TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019; rispetto al 2018 si evidenzia un aumento di fabbisogno finanziario, dovuto principalmente all'aumento dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gestito dall'Unione di Comuni dei Fenici

Anche per l'anno 2019 sono state prorogate, ad opera del comma 1093 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) le deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	<b>TARI</b>	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 520.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 111.677,85	€ 132.617,44	€ 139.597,31

## RECUPERO EVASIONE TARI

L'attività di accertamento per il recupero della TARI sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2014), e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali ed anagrafiche per accertare gli evasori totali e parziali, sulla base delle superfici degli immobili mai dichiarati e/o parzialmente dichiarati, e del numero di componenti del nucleo familiare dei contribuenti;

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 1.206,02	€ 1.432,15	€ 1.507,53

Poichè i proventi derivanti dalla TARI, come accennato nel paragrafo di competenza di tale tributo, è destinato alla copertura totale dei costi del piano economico finanziario, ne deriva che tutto ciò che si recupera con l'attività di accertamento e controllo non può finanziare spese ordinarie, ma va vincolato per legge alla restituzione ai contribuenti che, a causa dell'evasione, non ne avevano beneficiato, mediante copertura dei costi del piano dell'anno successivo.

## IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata direttamente dal Comune. Il gettito dell'imposta fissa è iscritto per € 20.000,00 sul triennio. Per l'imposta temporanea il gettito sul triennio è pari ad € 1.000,00.

Ad opera del D.L. n.244/2016 (Decreto Milleproroghe 2017) è stato prorogato al 01/10/2017 il termine previsto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016 come convertito dalla legge 225/2016, in tema di riscossione delle entrate comunali, in particolare riguardanti il versamento spontaneo delle entrate comunali nel conto corrente di tesoreria. L'art. 35, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 50/2017 equipara i conti correnti postali intestati all'ente locale al conto corrente di tesoreria per i versamenti spontanei.

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997. Il Comune di Santa Giusta non aveva applicato tali maggiorazioni.

La Legge di bilancio 2019 interviene sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

In merito alle tariffe il successivo comma 919 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento delle tariffe e dei diritti fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Per l'anno 2019 le tariffe della Imposta Comunale sulla Pubblicità sono state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 18 del 12/02/2019.

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	<b>Imposta Pubblicità</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 1.098,26	€ 1.304,18	€ 1.372,83

## COSAP

Le tariffe del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2019 sono state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del 12.02.2018.

In bilancio è prevista un'entrata di € 46.000,00 nel triennio, leggermente inferiore rispetto al 2018, visto l'andamento degli accertamenti.

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	<b>COSAP</b>	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che ammonta ad € 619.000,00 (€ 620.813,17 al lordo della riduzione fondo di mobilità ex ages -art. 7, c. 31 sexies, D.L. 78/2013 in corso di quantificazione) deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU e della TASI.

Pertanto lo sforzo richiesto al Comune di Santa Giusta, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è dato dalla somma tra quanto lo Stato trattiene dall'IMU del Comune e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e quanto lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884) nel seguente modo: il 40% per l'anno 2017, il 45% per l'anno 2018, il 60% per l'anno 2020, l'85% per l'anno 2020 e il 100% a decorrere dall'anno 2021.

Per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 921 della legge di bilancio 2019, l'importo è confermato sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

<b>RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'</b>	<b>2018 definitivo</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>€ 618.227,65</b>	<b>€ 619.000,00</b>	<b>€ 619.000,00</b>	<b>€ 619.000,00</b>



## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.878.534,78	1.948.840,06	2.387.270,14	2.469.457,58	2.150.671,09	2.200.071,09
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.878.534,78</b>	<b>1.948.840,06</b>	<b>2.387.270,14</b>	<b>2.469.457,58</b>	<b>2.150.671,09</b>	<b>2.200.071,09</b>

### TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si ridotti nel tempo. In tale voce sono iscritti:

- € 59.366,12 come contributo sviluppo investimenti per il 2019/2021;
- € 1.400,00 trasferimento per finanziamento gettito IRPEF 5 per mille;
- € 500,00 trasferimento a copertura oneri per accertamenti medico sanitari del personale in malattia;
- € 3.890,39 contributo compensativo per IMU immobili comunali (art. 1, c. da 21 a 24 della L 208/2015, c.d imbullonati) ;
- € 4.524,11 trasferimento compensativo minor gettito IMU immobili destinati alla vendita;
- € 1.600,00 trasferimento TARSU scuole;

### TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

La previsione di entrata relativamente ai trasferimenti correnti dalla RAS è elaborata sulla base delle previsioni di entrata assestate del 2018 e delle comunicazioni ricevute dalla Regione Autonoma della Sardegna in relazione al finanziamento di nuovi interventi. La voce di maggior rilievo è il trasferimento a valere sul Fondo Unico per la quale si è ritenuto iscrivere la previsione assestate 2018, in attesa di assegnazione definitiva da parte della RAS:

capitolo	2019	2020	2021
2026/1 corrente	€ 1.230.394,67	€ 1.216.793,58	€ 1.266.193,58
4047/1 investimenti	€ 129.004,57	€ 142.600,00	€ 93,200,00
<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.359.399,24</b>	<b>€ 1.359.393,58</b>	<b>€ 1.359.393,58</b>

**Destinazione parte corrente:**

2026/1	2019	2020	2021
servizi sociali	€ 304.075,00	€ 299.075,00	€ 299.075,00
ammortamento nuovo mutuo C.sportivo	€ 27.102,48	€ 27.102,48	€ 27.102,48
spese funzionamento	€ 891.687,80	€ 874.292,37	€ 896.292,37
<b>totale 2026/1</b>	<b>€ 1.222.865,28</b>	<b>€ 1.200.469,85</b>	<b>€ 1.222.469,85</b>

Le altre previsioni di entrata relative ai trasferimenti regionali, effettuate sulla base delle previsioni assestate 2018 e delle comunicazioni ricevute dall'ente erogante, sono relative a finanziamenti a destinazione vincolata, tra i quali rivestono particolare importanza i seguenti contributi:

Per interventi specifici di natura socio assistenziali (nefropatici, neoplasie, povertà estreme, etc...). I più rilevanti sono i seguenti:

- entrata 2013/1 Contributo RAS progetto "Ritornare a casa" € 150.000,00;
- entrata 2202/1 Trasferimento RAS Reddito di Inclusione Sociale (REIS) € 154.095,83;
- entrata 2051/2 Trasferimento RAS L 162/98 Piani personalizzati di sostegno persone con handicap grave € 250.000,00;
- entrata 2100/1 Trasferimento dal Comune di Capannori per progetto ITINERA ROMANICA + , € 183.627,40;

Per servizi socio assistenziali (quota stato L.R. 25/93): € 18.000,00. Stesso importo è stato previsto per il trasferimento LR 25/93 (quota Statale) per funzionamento dell'Ente.

**TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:**

Si evidenziano i seguenti contributi:

- € 2.000,00 per indagini statistiche ISTAT;
- € 25.000,00 da Fondazione Banco di Sardegna per realizzazione testo Sinodo dei Vescovi;

**Titolo 3° - Entrate extratributarie**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	121.630,44	106.504,05	158.276,40	150.126,00	140.400,00	140.400,00	94,85052731
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.032,01	1.257,22	14.000,00	13.500,00	13.500,00	11.500,00	96,42857143
Interessi attivi	13,97	0,08	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	83,33333333
Altre entrate da redditi da capitale		-					#DIV/0!
Rimborsi e altre entrate correnti	111.038,60	123.585,39	260.586,55	212.000,00	155.000,00	137.000,00	81,35492795
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>238.715,02</b>	<b>231.346,74</b>	<b>435.862,95</b>	<b>378.126,00</b>	<b>311.400,00</b>	<b>291.400,00</b>	86,753416

## **VENDITA DI SERVIZI**

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

Servizio mensa: previsione € 16.000,00

Rimborso dallo Stato per mensa scolastica: previsione € 4.000,00

Proventi derivanti dalla vendita di energia impianto fotovoltaico € 3.800,00

## **PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

Proventi gestione campi da tennis: previsione € 2.500,00

Servizio concessione uso locali comunali: previsione € 3.000,00

Servizio concessione loculi cimiteriali: previsione € 8.500,00

Canone concessione asilo nido € 4.026,00

Fitti reali terreni gravati uso civico: previsione € 28.700,00 nel 2018 e 23.000,00 nel 2019 e 2020

Fitti reali particelle comunali: previsione € 4.500,00;

Fitti lotti agricoli: previsione € 500,00

COSAP: previsione € 46.000,00

## **PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 1.500,00 per le annualità 2019/2021, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 29 del 07/03/2019).

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Introiti e rimborsi diversi € 55.000,00.

Rimborso Unione di Comuni per personale in convenzione (previsto solo sino a Febbraio 2020): € 30.000,00;

Rimborso dal Comune di UlaTirso per segreteria convenzionata: € 30.000,00 (prevista solo sino a Maggio 2020, in quanto scadrà il mandato del Sindaco).

## **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 418.779,11 per l'anno 2019, € 280.000,00 per l'anno 2020 ed € 20.000,00 per l'anno 2021.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata, ad eccezione dei proventi derivanti dal Fondo Unico Regionale (ex LR 25/93) per i quali l'Ente ha piena discrezionalità di utilizzo.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

- Contributo RAS progetto ISCOLA per manutenzione scuola materna € 15.000,00 nel 2019;
- Trasferimento dal MIUR progetto ISCOLA per manutenzione scuola materna € 75.000,00 nel 2019;
- Contributo RAS LR 8/2018 per recupero aree degradate € 70.000,00 nel 2019;
- Contributo Ministeriale art 1 comma 107 L 145/2018 di € 50.000,00 nel 2019;
- Trasferimento RAS accordo di programma quadro per sala necropoli fenicia santa severa e museo: € 200.000,00 per il 2019, € 280.000,00 per il 2020 ed € 20.000,00 per il 2021;
- Contributo straordinario RAS per manutenzione corsi d'acqua e mitigazione rischio idrogeologico bacini idrografici € 8.779,11 nel 2019;

#### ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

- Trasn RAS per riqualificazione e ammodernamento impianto sportivo Cuccuru de Portu € 36.000,00 nel 2019;
- Trasn RAS pr lavori urgenti messa in sicurezza Basilica S.Giusta € 19.844,00 nel 2019 ed € 20.078,00 nel 2020;
- Trasn RAS per interenti di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1 € 362.052,88 nel 2019 ed € 9.287,83 nel 2020;
- Trasn RAS per interenti di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1 € 523.743,50 nel 2019 ed € 13.442,70 nel 2020;
- Trasn da privati per rimozione vincolai da divieto di locazione e alienazione € 5.000,00 nel 2019;
- Trasn.RAS valorizzaz.beni patrim. disp, offerta turistica, archeologia, eccellenze alimentari € 999.571,36 nel 2020;
- Trasn RAS misura 1.43 porti e luoghi di pescatori. Refugium Piscatorium € 130.000,00;
- Contributo Fondazione Banco di Sardegna per realizzazione scultura S'Anguidda € 25.000,00;
- Proventi derivanti da versamenti art 8 comma 5bis LR 1/2011 per realizzazione parcheggi € 1.500,00 nel 2019 e 2020 ed € 500,00 nel 2021;
- Il Fondo Unico Regionale per investimenti:

2019	2020	2021
€ 129.004,57	€ 142.600,00	€ 93.200,00

#### ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2019-2021 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2018 e successiva modifica con deliberazione n. 6 del 21/02/2019. Per il triennio 2019/2021 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da alienare:

2019	2020	2021
€ 623.610,00	€ 0,00	0,00

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Tale somma, pari ad € 62.361,00, è stata pertanto stanziata nell'apposito capitolo di bilancio in spesa, vincolato alla finalità prevista dalla legge, in caso di realizzazione dell'alienazione.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede per gli anni dal 2018 al 2020 che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l'ente decida di procedere alla estinzione anticipata, non potendo l'ente disporre diversamente di tali somme (cfr. delibera n. 32 del 10 luglio 2018 la Corte dei Conti per le Marche).

Sono state inoltre previste altre entrate da alienazioni. Trattasi di:

- terreni (zona Is Concias e zona Is Melonis) già ceduti a privati in anni passati, ma per i quali occorre regolarizzare il passaggio di proprietà con stipula di contratto per un totale di € 9.671,64 nel 2019;
- proventi derivanti dalla alienazione di aree cimiteriali destinati per legge alla manutenzione straordinaria e/o realizzazione di loculi cimiteriali. Pertanto la previsione stimata di € 10.000,00 sul triennio trova la contropartita in spesa.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

#### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati:

- gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 155.000,00 per il 2019 ed € 80.000,00 per il biennio successivo.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla

realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Pertanto, a decorrere dal 01/01/2018, è abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, che ha consentito per gli anni dal 2008 al 2015 l'utilizzo dei proventi in questione per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Il Comune di santa Giusta ha sempre destinato i proventi interamente agli investimenti.

Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni

capitolo	Intervento	2019	2020/2021
20510701/1	Contributi per realizzazione oo.uu. edifici religiosi	15.500,00	8.000,00
20410101/1	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola materna	5.000,00	7.000,00
20820102/1	Manut.straord.impianto ill.ne pubblica	10.000,00	10.000,00
20940107/1	Opere idrico-fognarie	8.000,00	8.000,00
20810125/1	Viabilita' rurale	7.000,00	5.000,00
20150111/1	Manutenzione straordinaria immobili comunali vari	88.500,00	21.000,00
20810163/1	Opere stradali	10.000,00	10.000,00
20420101/1	Manut. straordinaria scuole elementari e medie	11.000,00	11.000,00

#### **Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie**

In merito al titolo 5° non risultano previsioni di entrata

#### **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Il bilancio finanziario 2019/2021 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,71%, contro un limite normativo pari al 10%.

Infine l'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Santa Giusta non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2019.

Il comma 867 della Legge di bilancio 2018 ha inoltre prorogato al 2020 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2019 il Comune non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

Il comma 875 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 abroga i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente poteva essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, fermo restando il limite di cui all'articolo 204 TUEL.

Infine il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

## **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi).

Inoltre la legge di bilancio 2019 (commi da 849 a 856) prevede che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni,

forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 850.

Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Per tali anticipazioni, che non costituiscono indebitamento, la richiesta deve essere presentata agli istituti finanziari entro il termine del 28 febbraio 2019 ed va corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione.

Il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione di liquidità va eseguito entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852.

Ai sensi del comma 857, nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Qualora l'ente locale sia in difficoltà di cassa e non utilizzi tale facoltà concessa dal comma 849 Legge 145/2018, oppure la richieda ma paghi i propri debiti oltre i 15 giorni, scatterà una sanzione per l'ente stesso, che dovrà accantonare al nuovo Fondo garanzia debiti commerciali istituito ai sensi del comma 862 dal 2020, il doppio di quanto previsto dal medesimo comma 862.

Il Comune di Santa Giusta non ritiene di dover attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2019.

Si segnala che, ad opera del comma 908 della legge di bilancio 2019, sarà possibile affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2019-2021 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 02/01/2019 è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 3 dodicesimi.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.



## **Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore

all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	€ 205.072,64	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 641.652,10	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 846.724,74</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

SPESE	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO			
	REDICONTO 2016	REDICONTO 2017	PREVISIONE DEFINITIVA 2018	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
<b>Disavanzo di amministrazione</b>					0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	3.438.592,15	3.372.483,59	4.829.585,20	5.291.918,04	4.620.313,23	4.031.983,89	4.057.267,23
- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 2 - Spese in conto capitale	713.567,37	996.569,09	6.071.448,50	4.953.009,38	3.140.857,80	1.552.717,10	1.021.778,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	722,10	-	-	-	-	-	-
<b>Totale spese finali</b>	<b>4.152.881,62</b>	<b>4.369.052,68</b>	<b>10.901.033,70</b>	<b>10.244.927,42</b>	<b>7.761.171,03</b>	<b>5.584.700,99</b>	<b>5.079.045,23</b>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	273.479,87	96.906,30	101.740,00	78.030,93	78.030,93	81.949,14	86.065,80
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	937.271,36	930.041,98	930.041,98	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	458.357,14	431.771,15	1.111.164,57	1.180.237,42	1.161.164,57	1.161.164,57	1.156.164,57
<b>Totale titoli</b>	<b>4.884.718,63</b>	<b>4.897.730,13</b>	<b>13.051.209,63</b>	<b>12.433.237,75</b>	<b>9.930.408,51</b>	<b>6.827.814,70</b>	<b>6.321.275,60</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>4.884.718,63</b>	<b>4.897.730,13</b>	<b>13.051.209,63</b>	<b>12.433.237,75</b>	<b>9.930.408,51</b>	<b>6.827.814,70</b>	<b>6.321.275,60</b>

## **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dalle varie responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

### **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 112 del 24/09/2018 e successive rettifiche n.140 del 16/11/2018 e n. 21 del 22/02/2019, ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019/2021, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

La spesa del personale rispetta i limiti di cui all'art 1 comma 557 della L 296/2006 e quelli del lavoro flessibile di cui alla norma vigente (come da prospetti dimostrativi allegati al bilancio)

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti e ai professionisti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;

### **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -**

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2019 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2018 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1125 della L. 205/2017. Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Si rilevano le spese per le elezioni europee del prossimo 26/05/2019, nonché le spese per le elezioni regionali del 24/02/2019: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 866.449,76;
- trasferimenti all'Unione di Comuni dei Fenici relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per € 492.000,00;

**INTERESSI PASSIVI** - La spesa per interessi passivi si riferisce prevalentemente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi (, come di seguito indicato:

2019	2020	2021
24.795,07	20.876,86	16.760,20

Sono previsti inoltre interessi passivi su depositi bancari e postali pari ad € 1.500,00 sul triennio, € 4.000,00 per l'eventuale attivazione dell'anticipazione di tesoreria 2019 ed infine € 300,00 su triennio per eventuali oneri su canoni demaniali. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento. Infatti ogni anno la quota sta decrescendo.

#### **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

#### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva -: il fondo di riserva è iscritto per € 27.352,43 nel 2019, per € 31.512,65 nel 2020 e per € 74.245,35 nel 2021 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di € 6.930,47 nel 2019, € 6.047,98 nel 2020 ed € 6.085,90 nel 2021.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 15.522,34.

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di

amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- 1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- 1b) i crediti assistiti da fidejussione,
- 1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): Il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità. Ad eccezione per le entrate escluse dall'applicazione, come da principio contabile, per le altre si è provveduto ad accantonare.

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

2A) media semplice;

2B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

2C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si sottolinea che:

3a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti per gli anni precedenti all'introduzione della contabilità armonizzata, mentre per gli anni gestiti secondo le regole dell'armonizzazione, la media è calcolata facendo riferimento al rapporto tra gli incassi e gli accertamenti di competenza dei singoli anni;

3b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media con il metodo di cui al punto a), facendo riferimento anche ai dati extra-contabili, con riferimento agli esercizi pre-armonizzazione.

Nel caso del Comune di Santa Giusta si è provveduto ad adottare il calcolo della media semplice.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

Nel corso del 2019, ai sensi del comma 1015 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Tale facoltà può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui sopra, rispettano la prima condizione riferita alla data del 30 giugno 2019, e se il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Tuttavia tali agevolazioni non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Successivamente verranno quindi verificate le condizioni di cui ai commi 1015 - 1017 al fine di poter ridurre la percentuale relativa al 2019 dal 85% al 80%.

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di

numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

Il Comune di Santa Giusta si trova nelle condizioni di poter abbattere l'accantonamento minimo al 80% per il 2019.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Descrizione capitolo	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Totale accertato 2013/2017	Totale incassato 2013/2017	%	Importo fondo 2019	Importo fondo 2020	Importo fondo 2021
1002/3 Recupero evasione tributaria ICI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 328.590,62	€ 55.832,09	83,01	€ 41.504,31	€ 41.504,31	€ 41.504,31
1006/1 Imposta comunale sulla pubblicità (parte fissa)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 87.260,35	€ 81.270,69	6,86	€ 1.372,83	€ 1.372,83	€ 1.372,83
1025/2 Recupero evasione tributaria TAR SU	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.451,43	€ 4.702,00	50,25	€ 1.507,53	€ 1.507,53	€ 1.507,53
1009/1 Recupero evasione TASI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 45.364,00	€ 45.364,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1028/1 TARI	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 2.105.340,99	€ 1.540.148,81	26,85	€ 139.597,31	€ 139.597,31	€ 139.597,31
3009/1 Proventi derivanti da sanzione stradale codice	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 2.635,24	€ 3.190,76	- 21,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3009/2 Proventi derivanti da sanzione stradale (A carico famiglie)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.884,58	€ 5.668,54	17,66	€ 529,88	€ 529,88	€ 529,88
3010/1 Proventi derivanti da sanzione stradale (A carico imprese)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 13.138,25	€ 6.922,25	47,31	€ 1.419,37	€ 1.419,37	€ 1.419,37
3010/2 Sanzioni ai sensi dell'art 38 comma 2 bis e dell'art 46 del D.LGS 163/06	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.157,27	€ 1.157,27	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3012/1 Proventi derivanti da sanzioni per violazioni legge, regolamenti com. e ordinanze sindacali (a carico ist. sociali priva carico ist. sociali priv)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 4.755,38	€ 3.539,38	25,57	€ 511,42	€ 512,42	€ 255,71
3013/1 Proventi da mense scolastiche	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 55.822,43	€ 55.628,43	0,35	€ 55,60	€ 55,60	€ 55,60
3027/1 Canone concessione servizio Nido d'infanzia	€ 4.026,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3056/1 Proventi da utilizzo immobili comunali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3062/2 Fitti terreni gravati da uso	€ 28.700,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 92.644,80	€ 63.635,25	31,31	€ 8.986,73	€ 7.201,91	€ 7.201,91

civico									
3062/3 Fitti particelle comunali	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 13.110,00	€ 12.444,71	5,07	€ 228,36	€ 228,36	€ 228,36
3062/4 Lotti agricoli	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.681,00	€ 1.225,05	27,12	€ 135,62	€ 135,62	€ 135,62
3201/1 COSAP	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 264.556,01	€ 302.517,88	-14,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>							<b>€ 195.848,96</b>	<b>€ 194.064,13</b>	<b>€ 193.808,42</b>
<b>TOTALE PER ARROTONDAMENTI DEL SOFTWARE DI CONTABILITA'</b>							<b>€ 195.720,12</b>	<b>€ 193.935,30</b>	<b>€ 193.679,59</b>

**Totale fondo anno 2019:** € 195.720,12\* 80% = **€ 156.576,10**

**Totale fondo anno 2020:** € 193.935,30\*95% = **€ 184.238,54**

**Totale fondo anno 2021:** € 193.679,59\*100% = **€ 193.679,59**

#### Accantonamento del fondo rischi:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi, in quanto i dubbi sulla liquidazione dei diritti di rogito a favore dei segretari comunali non sono stati ancora chiariti dagli organi competenti. Continuano a sussistere, infatti, in merito al fatto se i contributi previdenziali debbano essere a carico dell'Ente o del segraterio beneficiario dei diritti liquidati.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2019	€ 1.660,00
2020	€ 0,00
2021	€ 0,00

#### Accantonamento del fondo per rinnovi contrattuali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo per rinnovi contrattuali in base a quanto disposto dall'ultimo CCNL.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2019	€ 12.000,00
2020	€ 15.500,00
2021	€ 18.000,00



## TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.062.996,80	1.544.717,10	1.013.778,00
Contributi agli investimenti	15.500,00	8.000,00	8.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-
Altre spese in c/capitale	62.361,00	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>3.140.857,80</b>	<b>1.552.717,10</b>	<b>1.021.778,00</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati, in ottemperanza al divieto imposto dalla norma vigente.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

### ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi "consolidata", di importo non superiore al minore valore tra:

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi

rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Si riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG **per l'esercizio in corso di gestione:**

<b>ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI</b>		
<b>2019</b>		
<b>Quota di margine corrente</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Capitolo entrata/Articolo</b>
50.000,00	TRASF. DAL COMUNE DI CAPANNORI PER PROGETTO ITINERA ROMANICA +	2100/1

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione (2020 e 2021), al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura è costituita solo da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione **successivo a quello in corso di gestione**, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- A) una quota di importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti (limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6), che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio,
- B) una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- C) una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Si dà atto del fatto che non vi sono interventi nel 2020 e nel 2021 finanziati da entrate correnti

#### **QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO**

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2019/2021, piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2019	2020	2021
Accertamenti reimputati			
FPV	641.652,10		300.000,00
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati	25.000,00		
Contributi in conto capitale	418.779,11	280.000,00	20.000,00
Alienazioni patrimoniali	643.281,64	10.000,00	8.000,00
Contributi per permessi di costruire	155.000,00	80.000,00	80.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale	1.257.144,95	1.182.717,10	613.778,00
Avanzo di parte corrente			
<b>TOTALE</b>	<b>3.140.857,80</b>	<b>1.552.717,10</b>	<b>1.021.778,00</b>

Nel bilancio di previsione finanziario la voce degli investimenti finanziata da contributi è complessivamente stanziata come segue:

#### ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2019	
Descrizione contributo	Importo
Trasferimento RAS per manutenzione corsi d'acqua e mitigazione rischio idrogeologico bacini idrografici	€ 8.779,11
Trasferimento RAS per accordo di programma quadro relativo alla sala necropoli fenicia di Santa Severa e musealizzazione	€ 200.000,00
Fondo Unico Regionale	€ 129.004,57
Trasf RAS pr lavori urgenti messa in sicurezza Basilica S.Giusta	€ 19.844,00
Trasf RAS misura 1.43 porti e luoghi di pescatori. Refugium Piscatorium	€ 130.000,00
Contributo Fondazione Banco di Sardegna per realizzazione scultura S'Anguidda	€ 25.000,00
Trasferimento RAS per riqualificazione e ammodernamento impianto sportivo	€ 36.000,00
Contributo RAS progetto ISCOLA per manutenzione scuola materna	€ 15.000,00
Trasf RAS per interenti di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1	€ 362.052,88
Trasferimento dal MIUR progetto ISCOLA per manutenzione scuola materna	€ 75.000,00
Contributo RAS LR 8/2018 per recupero aree degradate	€ 70.000,00
Trasf RAS per interenti di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1	€ 523.743,50
Proventi derivanti da versamenti art 8 comma 5bis LR 1/2011 per realizzazione parcheggi	€ 1.500,00
Contributo Ministeriale art 1 comma 107 L 145/2018	€ 50.000,00
Trasf da privati per rimozione vincolai da divieto di	€ 5.000,00

locazione e alienazione	
-------------------------	--

2020	
Descrizione contributo	Importo
Trasf RAS pr lavori urgenti messa in sicurezza Basilica S.Giusta	€ 20.078,00
Trasferimento RAS per accordo di programma quadro relativo alla sala necropoli fenicia di Santa Severa e musealizzazione	€ 280.000,00
Fondo Unico Regionale	€ 142.600,00
Trasf RAS per interenti di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1	€ 9.287,83
Trasf.RAS valorizzaz.beni patrim. disp, offerta turistica, archeologica, eccellenze alimentari	€ 699.571,36
Trasf RAS per interenti di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1	13.442,70
Proventi derivanti da versamenti art 8 comma 5bis LR 1/2011 per realizzazione parcheggi	€ 1.500,00

2021	
Descrizione contributo	Importo
Trasferimento RAS per accordo di programma quadro relativo alla sala necropoli fenicia di Santa Severa e musealizzazione	€ 20.000,00
Fondo Unico Regionale	€ 93.200,00
Trasf RAS pr lavori urgenti messa in sicurezza Basilica S.Giusta	€ 20.078,00
Trasf.RAS valorizzaz.beni patrim. disp, offerta turistica, archeologica, eccellenze alimentari	€ 300.000,00
Proventi derivanti da versamenti art 8 comma 5bis LR 1/2011 per realizzazione parcheggi	€ 500,00
Trasf RAS per interenti di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1	€ 300.000,00

La destinazione del fondo unico regionale per investimenti è suddivisa nel modo seguente:

investimenti	2019	reimp 2018 coperta da FPV	2020	2021	
20120502/1	4.000,00		4.000,00	4.000,00	acquisto arredi e attrezz. uffici comunali (segreteria)
20120510/1	4.000,00		4.000,00	4.000,00	acquisto arredi e attrezz. uffici comunali hardware (segreteria)
20910509/1	1.000,00		1.000,00	800,00	acquisto arredi e attrezzature ut
20810164 /1	1.500,00		1.000,00	5.000,00	manut.straord impianto semaforico
20310506/1	500,00		500,00	500,00	Acquisto attrezzature VVUU
20130504/1	100,00		100,00	100,00	acquisto arredi ragioneria (attrezzature)

20130505/1	500,00		500,00	500,00	acquisto arredi ragioneria (hardware)
20910510/1	1.500,00		1.200,00	1.000,00	Acquisto hardware UT
20310504/1	500,00		500,00	500,00	Acquisto arredi VVUU
20150104/1	.5.000,00		15.000,00	18.000,00	ristrutt. Immobili comunali
20160506/1	10.000,00		8.000,00	8.000,00	Acquisto attrezzature cantiere
20430102/1			3.000,00	2.500,00	Manut. Straordinaria scuola media
20810102/1	8.000,00		5.000,00	5.000,00	opere stradali
20810123/1	8.000,00		8.000,00	5.000,00	strade e Piazze
20810151/1			1.000,00	1.000,00	viabilità Rurale
20810507/1	1.000,00		800,00	800,00	acquisto. e manuten. Automezzi
20810505/1	800,00		500,00	500,00	segnaletica stradale (acquisto beni miglioramento viabilità)
20910508/1	1.500,00		1.500,00	1.000,00	Acquisto Beni mobili UT
20940125/1	5.000,00		4.000,00	3.500,00	opere idrico fognarie
20950101/1	2.000,00		1.500,00	1.500,00	interventi straordinari Bonifica discariche
20960102/1	500,00		500,00	500,00	Sistemazione parchi e giardini
20960111/1	5.000,00		4.000,00	3.000,00	verde attrezzato e arredo urbano
20960503/1	3.000,00		3.000,00	2.500,00	Acquisto beni per il verde pubblico
21050104/1			10.000,00	8.000,00	Costruzione loculi cimiteriali
20810143/1	3.000,00		2.000,00	2.000,00	Segnaletica stradale
20620116/1	10.000,00		5.000,00	4.000,00	realizz.e manutenzione impianti sportivi
21050107/1	10.000,00		48.000,00		Manutenzione straordinaria cimitero
21010101/1	1.500,00		1.500,00	1.500,00	Man. Straordinaria asilo
20150108/1	38.104,57				Man. Straordinaria Sagrato Basilica
21050501/1	1.000,00		500,00	500,00	Acquisto attrezzature per cantiere
20820101/1			5.000,00	5.000,00	Man. Straordinaria illuminazione pubblica
	<b>129.004,57</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>93.200,00</b>	

## ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

capitolo	Intervento	2019	reimp 2018 coperta da FPV	2020/2021
20510701/1	Contributi per realizzazioe oo.uu. edifici religiosi	15.500,00		8.000,00
20410101/1	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola materna	5.000,00		5.000,00
20820102/1	Manut.straord.impianto ill.ne pubblica	10.000,00		10.000,00
20940107/1	Opere idrico-fognarie	8.000,00		8.000,00
20810125/1	Viabilita' rurale	7.000,00		7.000,00
20150111/1	Manutenzione straordinaria immobili comunali vari	88.500,00		21.000,00
20810163/1	Opere stradali	10.000,00		10.000,00
20420101/1	Manut. straordinaria scuole elementari e medie	11.000,00		11.000,00

## **Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI**

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2019 risulta essere pari ad € 571.740,84.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 78.030,93 per il 2019, € 81.949,14 per il 2020 ed € 86.065,80 per il 2021.

## **TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa**

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Il comma 880 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 ha ulteriormente modificato la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 467, della legge n. 232/2016 (la legge di bilancio 2017), già modificata nel corso del 2017 dall'art. 37 del D.L. n. 50/2017, nel seguente modo:

*"Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti*

redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa."

Tale normativa non si riferisce ai fondi pluriennali vincolati di spesa costituiti nel 2017, bensì ai fpv di spesa costituiti nel 2016.

Dunque, il comma 467 citato può riferirsi alle seguenti tipologie:

- gare per investimenti avviate entro il 31/12/2016 per le quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2017;
- quadri economici prenotati entro il 31/12/2016 mediante l'assunzione di impegni di spesa diversi dalla progettazione per i quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2017.

La norma per il 2018 è meno severa dell'analogica norma prevista nel 2017, in quanto non è più prevista come condizione necessaria l'aver approvato il bilancio di previsione entro il 31 gennaio.

Nel 2019 l'FPV in entrata derivante dall'applicazione di tale normativa ammonta ad € 641.652,19 e si riferisce ai seguenti lavori:

Lavoro	FPV entrata 2019	FPV spesa 2019	FPV entrata 2020	FPV spesa 2020	FPV entrata 2021	FPV spesa 2021
Recupero stalle ex genio civile per laboratorio di restauroes posizione tempor. reperti archeologi a subacquea	€ 77.652,10			300.000,00	300.000,00	
Recupero antichi edifici magazzini +officina genio civile ed ex ANAP,real izzazione spazio degustazio ne+vendita	€ 256.000,00					
Recupero ex scuola borgata di Cirras-secondo	€ 308.000,00					

nucleo dell'albergo diffuso						
Recupero case ex genio civile per realizzazione 1 nucleo diffuso						554.236,78

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 300.00,00	€ 554.236,78

Si fa presente che il Decreto MEF del 29/08/2018, modificando l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria, ha leggermente modificato la disciplina del fondo pluriennale di spesa, prevedendo che *“Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.”*

Di tale nuova modalità dovrà tenersi conto nel corso del 2019.

### **ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate 2019 riguardanti:

-- alienazione di immobilizzazioni totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento, di cui il 10% accantonati per estinzione anticipata prestiti;

- accensioni di prestiti € 0,00;

- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali previste per € 40.000,00 (per le quali esiste la contropartita in entrata).



**ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.**

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

**GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)**

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Consolidamento (SI/NO)
1	Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,02955194	SI
2	Asmecom S.c.a.r.l.	Società partecipata	0,311	SI
3	Consorzio del Parco naturale regionale Monte Arci	Ente strumentale partecipato	6,20	SI
4	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	Ente strumentale partecipato	1,05	SI
5	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,29118	SI
6	Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,125	SI

Denominazione	Tipologia		SITO
Abbanoa	SPA		www.abbanoa.it
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (ATO)	Comitato istituzionale		www.ato.sardegna.it
Asmel	SOCIETA' CONSORTILE		www.asmecomm.it
Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	CONSORZIO		www.ciporistano.it
Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna	CONSORZIO		www.parcogeominerario.eu
Consorzio del Parco naturale regionale Monte Arci	CONSORZIO		www.parcomontearci.it
Unione di Comuni dei Fenici	ENTE LOCALE		www.unionecomunifenici.it

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2018.

### TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2018

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2018</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018</b>	3.821.252,30
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018</b>	1.153.718,22
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	6.438.322,85
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	6.491.856,48
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	3026,95
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	133.079,47
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	5.419,19
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019</b>	<b>5.056.638,60</b>
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	846.724,74
=	<b>A) Risultato di amministrazione al 31/12/2018</b>	<b>4.209.913,86</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	1.196.924,99

Fondo ..... al 31/12/2015	
Fondo ..... al 31/12/2014	
Altri vincoli	35.255,28
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>1.232.150,27</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.869,43
Vincoli derivanti da trasferimenti	687.553,35
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,60
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	189.039,24
Altri vincoli	213.759,57
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>1.096.222,19</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>712.373,82</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>1.169.167,58</b>
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	43.826,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>43.826,00</b>

### L'AVANZO VINCOLATO

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more

dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 .

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

## EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, ricordiamo la legge n. 243/2012, contenente le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Le norme di riferimento fino all'anno 2018 sono rappresentate dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017).

La materia degli equilibri costituzionali ha subito recentissimamente una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).

Così come ribadito nella circolare n. 25/2018 dallo stesso MEF, e così come riportato dal governo all'interno del DEF, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha confermato la precedente impostazione, e pertanto ha previsto, ai commi 819-826, la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL.

La Legge di bilancio 2019, Legge 145/2018 dispone all'art. 1 comma 827 "Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e) (divieto di assunzione di personale), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno

rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018”.

Pertanto dall'anno 2019 la verifica del rispetto degli equilibri va riferito esclusivamente al prospetto degli equilibri di bilancio. In sede di previsione, dato il pareggio generale del bilancio, tale rispetto è di per sé verificato. L'attività dell'Ente sarà quindi incentrata al monitoraggio di tutte le entrate e di tutte le spese al fine di rispettare l'equilibrio di competenza anche in sede consuntiva.

Non è da sottovalutare il fatto che rimane comunque vigente l'art. 9 della Legge Costituzionale n. 243/2012, il quale dispone che gli enti si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. Si ritiene che tra le entrate finali debba essere considerato anche l'avanzo di amministrazione applicato, in coerenza con le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Pertanto, al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, occorre far riferimento al prospetto degli equilibri generali di bilancio, ed anche al prospetto derivante dall'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione quale entrata rilevante.

A tal proposito si precisa che si attendono chiarimenti dalla futura circolare del MEF in materia.

Si riporta il prospetto di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione, da cui discende che il bilancio è in equilibrio.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
AA) Avanzo di amministrazione	(+)	43826	0	0
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	205072,64	0	0
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	641.652,10	0	300000
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	846.724,74	-	300.000,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.651.861,94	1.651.861,94	1.651.861,94
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	2.469.457,58	2.150.671,09	2.200.071,09
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	378.126,00	311.400,00	291.400,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.449.205,70	1.552.717,10	721.778,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	-	-	-
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.620.313,23	4.031.983,89	4.057.267,23
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	-	-	-
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	156.576,10	184.238,54	193.679,59
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	13.660,00	15.500,00	18.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	4.450.077,13	3.832.245,35	3.845.587,64
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.140.857,80	1.252.717,10	1.021.778,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	-	300.000,00	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.140.857,80	1.552.717,10	1.021.778,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	-	-	-
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	-	-	-
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)	(-)	248.267,03	281.687,68	297.745,39
(N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)				

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (AA) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

## LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2019-2021 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017).

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, che sarà noto solo dopo l'invio della certificazione prevista dalla normativa entro il 31/03/2019.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, infine, ulteriori semplificazioni ed alleggerimento nei vincoli finanziari: in particolare, con il comma 905 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno

precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico);
- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.);
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (spese per missioni e acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili indispensabili e indilazionabili);
- e) l'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione



corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";

- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il Comune di Santa Giusta ha pertanto effettuato la ricognizione delle spese correnti del settore informatico sostenute nel triennio 2013-2015, da cui è emerso che la spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, ammonta ad € **26.825,45**.

Il bilancio 2019-2021 tiene conto di tale nuovo vincolo (50%), e pertanto la spesa corrente stanziata nel triennio per il settore informatico ammonta ad € **13.412,72**, così come dimostrato nel seguente prospetto:

OGGETTO	AMMONTARE RIDUZIONE	SPESA DI RIFERIMENTO (A)	RISPARMIO* (B)	SPESA MASSIMA CONSENTITA NEL 2019	SPESA MAX PREVISTA PER IL 2019
Spese informatiche	50%	26.825,45	13.412,73	13.412,73	13.412,73
Incarichi studio e consulenza	Riduzione dell'80% rispetto al 2009+10% DL 101/2013+art1 c5 DL 101/2013+L 135/2013 (*)	7.970,00	7.173,00	637,60	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	Riduzione dell'80% rispetto al 2009	5.255,49	4.204,40	1.051,10	1.100,00
Spese di sponsorizzazione	Nessuna spesa	-	-	-	0
Spese per missioni	Riduzione del 50% rispetto al 2009	2.186,89	1.093,45	1.093,45	825,00
Formazione	Riduzione del 50% rispetto al 2009	11.908,52	5.954,26	5.954,26	7.092,80
Acquisto e gestione autovetture (anche noleggio)	Riduzione del 30% rispetto al 2011 (art 15 dl 66/2014)	18.943,47	13.260,43	5.683,04	5.401,64
<b>Totale GENERALE</b>		<b>73.089,82</b>	<b>45.098,25</b>	<b>27.832,17</b>	<b>27.832,17</b>

**La Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Silvia Spiga**